

CONTRATTO DI SCRITTURA
Stagione teatrale 2025/2026 - Rassegna L'ALTRA MUSICA

CIG n. _____

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno (data della firma digitale) nella sede del Comune di Carpi, con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le seguenti parti:

GIOVANNI LENZERINI, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore S2-sviluppo culturale-promozione della città, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, di seguito denominato "ORGANIZZATORE";

e

FRANCESCO CATTINI, agente non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante di INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL con sede legale a 41012 CARPI (MO) in via DELLE MONDINE N. 6 – C.F. e P.Iva 06143380969, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di MODENA (MO) al n. MO-367362, di seguito denominata "COMPAGNIA";

si conviene e si stipula quanto segue:

1 - Oggetto della prestazione

L'ORGANIZZATORE scrittura la COMPAGNIA per lo spettacolo:

concerto di HARLEM GOSPEL CHOIR

The magic of Motown

The Music of Marvin Gaye, Stevie Wonder & The Supremes

da effettuarsi presso il Teatro Comunale di Carpi (MO), Piazza Martiri n. 72 in data

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025, ore 21.00

Elementi d'obbligo dovranno considerarsi: la compagnia come da locandina. La mancanza dell'elemento d'obbligo prima dell'inizio dello spettacolo consente all'ORGANIZZATORE la risoluzione del contratto, fatti salvi i casi indicati al punto 7 del presente contratto.

La COMPAGNIA assumerà a proprio carico le spese di allestimento dello spettacolo e dei compensi e contributi degli artisti e tecnici, loro trasferimenti e soggiorni, PA e backline ed invierà all'ORGANIZZATORE l'agibilità INPS (Ex Enpals), nei giorni precedenti il debutto dello spettacolo.

A carico ORGANIZZATORE: messa a disposizione delle luci del Teatro Comunale e catering per la COMPAGNIA.

2 - Cachet e compensi

La COMPAGNIA sarà intestataria del C1 dell'evento e a quest'ultima spetteranno gli incassi derivanti dalle vendite di biglietti con un minimo garantito a carico dell'ORGANIZZATORE pari a Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00). L'ORGANIZZATORE riverserà quindi l'incasso della serata alla COMPAGNIA per vendite presso la biglietteria del teatro. L'incasso effettuato per vendite online sul circuito Vivaticket sarà invece direttamente bonificato alla COMPAGNIA da Vivaticket SPA.

3 - Pagamenti e fatturazione

Qualora l'incasso della serata riversato complessivamente alla COMPAGNIA, fosse inferiore a Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00), quota definita al precedente punto 2 come "minimo garantito", L'ORGANIZZATORE effettuerà il pagamento della differenza tra incasso riversato e "minimo garantito", dietro invio di regolare fattura elettronica da parte della COMPAGNIA, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi.

La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all'ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA (richiesta direttamente dagli Uffici Amministrativi del Comune di Carpi) in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità dei pagamenti qui compresi.

In base all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo **split payment**: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E' obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR

633/72 split payment". La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

4 - Tracciabilità dei pagamenti.

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

La COMPAGNIA si impegna quindi a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto, se non ancora inviati in precedenza, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità).

5 - Autorizzazioni e permessi SIAE.

LA COMPAGNIA provvederà ad ottenere i permessi di apertura pratiche SIAE prima della rappresentazione e provvederà a propria cura e spese al pagamento dei Diritti d'Autore.

6 - Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo.

L'ORGANIZZATORE fornirà la sede di spettacolo indicata al punto 1, in buono stato di funzionamento, rispondente alle esigenze tecniche dello spettacolo sulla base della Scheda Tecnica della COMPAGNIA che forma parte integrante del presente contratto.

La COMPAGNIA dichiara di essere a conoscenza delle misure del palcoscenico del Teatro. La COMPAGNIA si impegna a richiedere all'ORGANIZZATORE eventuali aiuti di piazza e facchini, necessari per la rappresentazione almeno 30 giorni prima del debutto.

L'ORGANIZZATORE in caso di aiuti di piazza e facchini a carico COMPAGNIA, se richiesto, collaborerà alla fase organizzativa, restando estraneo ad ogni rapporto contrattuale tra la COMPAGNIA e i fornitori dei servizi.

L'ORGANIZZATORE assumerà interamente a proprio carico le spese per il servizio di Vigilanza Antincendio (Vigili del Fuoco), provvederà al servizio biglietteria, sala e guardaroba ed effettuerà un'adeguata pubblicità dello spettacolo, rispettando fedelmente le indicazioni fornite dalla COMPAGNIA.

Il Teatro si trova in area pedonale, pertanto la COMPAGNIA dovrà per tempo segnalare all'ORGANIZZATORE l'elenco dei mezzi e relative targhe/copie dei libretti di circolazione, per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di transito e sosta.

Le parti stipulanti garantiscono reciprocamente di essere munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento e l'effettuazione dello spettacolo e che ogni prestatore d'opera sia dell'ORGANIZZATORE che della COMPAGNIA agisce nel rispetto delle norme assicurative, previdenziali e retributive, a tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra indenne e sollevata da ogni onere o responsabilità che dovesse derivare dalla non veridicità di quanto dichiarato.

Posti riservati per l'ORGANIZZATORE - LA COMPAGNIA metterà a disposizione dell'ORGANIZZATORE n. 6 omaggi complessivi, il non utilizzo dovrà essere segnalato per tempo alla Direzione del Teatro affinché i biglietti possano essere messi in vendita al pubblico.

È esclusivo diritto della COMPAGNIA registrare e/o far registrare lo Spettacolo; in tal caso l'ORGANIZZATORE non potrà pretendere alcuna contropartita, né apporre alcun divieto.

Fermo restando quanto sopra, lo Spettacolo non può essere filmato, registrato né riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per nessuna ragione, scopo o motivo, ad eccezione dei tre minuti per l'esercizio del diritto di cronaca da parte di emittenti preventivamente comunicate e concordate con la COMPAGNIA. Anche la registrazione per uso archivio dovrà essere richiesta ed autorizzata per iscritto con separato accordo.

Pertanto, l'ORGANIZZATORE si obbliga a non realizzare ed a non permettere a terzi e/o a non far realizzare a terzi la ripresa audio e/o video dello Spettacolo, in assenza di una specifica autorizzazione scritta della COMPAGNIA. In tal senso, l'ORGANIZZATORE si obbliga a fare quanto in suo potere al fine di non consentire l'accesso al luogo di svolgimento dello Spettacolo ad alcuna persona (compresi propri collaboratori o dipendenti) munita di registratori, o di qualsiasi altro apparecchio o strumento analogico e/o digitale idoneo alla incisione, registrazione, riproduzione del suono, della voce e/o dell'immagine (ad esclusione dei telefoni cellulari).

7 - Annullamenti e penali

Qualora lo spettacolo non possa avere luogo per casi di forza maggiore previsti dalla vigente normativa, inclusa la malattia documentata della COMPAGNIA per un numero tale di componenti d'obbligo che renda impossibile l'esecuzione del concerto, il presente contratto si intenderà risolto senza oneri per le parti.

Nel caso in cui lo spettacolo non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

8 - Sicurezza del lavoro.

Il legale rappresentante della COMPAGNIA si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato.

In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La COMPAGNIA dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell'Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

La COMPAGNIA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori.

In allegato al presente contratto il DUVRI del Teatro Comunale.

9 - Responsabilità custodia materiali e polizza

L'ORGANIZZATORE si rende responsabile della buona conservazione del materiale della COMPAGNIA nel luogo della rappresentazione durante il periodo di permanenza della stessa. La responsabilità è riferita a furto, manomissione, incendio, ecc. Sono a carico dell'ORGANIZZATORE tutte le responsabilità relative all'agibilità del locale e delle strutture impiegate per la rappresentazione. La COMPAGNIA è espressamente sollevata (salvo sue colpe) da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi in relazione allo spettacolo. L'ORGANIZZATORE assicura di essere munito di polizza assicurativa per i materiali e per eventuali infortuni derivanti dalla responsabilità civile, durante la permanenza della COMPAGNIA nel luogo della rappresentazione per un massimale NON INFERIORE a 2.500.000,00 di Euro, abbinato a limite singolo per danni fisici e danni materiali.

La COMPAGNIA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

10 - Cause di risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 36/2023, L'ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - Modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 36/2023;
 - sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati di cui agli artt. 94-98 del d. lgs. 36/2023;
 - qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs n.159 del 06/09/2011;
 - qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d'esecuzione dello spettacolo come indicati all'art. 1;
 - grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
 - non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera artistica;
 - perdita, da parte della COMPAGNIA dei requisiti di cui all'art. 94 comma 1 del d. lgs. 36/2023 che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
2. Altre cause di risoluzione del contratto:
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
 - violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

Nel caso di risoluzione, l'ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

11 - Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico della COMPAGNIA. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

12 - Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

13 - Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto

La COMPAGNIA si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro 10 giorni dal ricevimento, all'indirizzo cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it il presente contratto sottoscritto mediante firma digitale dal legale rappresentante.

Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Modena.
Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

Il Dirigente
GIOVANNI LENZERINI

LA COMPAGNIA
INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL
Il Legale Rappresentante
FRANCESCO CATTINI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. le parti contraenti dichiarano di approvare specificatamente in via espressa e separata le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 7,8, 9, 11,12,13

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

Il Dirigente
GIOVANNI LENZERINI

LA COMPAGNIA
INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL
Il Legale Rappresentante
FRANCESCO CATTINI
